

ORIGINALE

N° [redacted] R. G. Notizie di reato

N° [redacted] R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. ssa [redacted]
all' udienza dibattimentale del 4/6/20
Con l'intervento del P.M. Dott. [redacted]

e [redacted]
con l'assistenza del cancelliere [redacted]

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della

la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted]

Nato a [redacted] il [redacted]

di professione [redacted],

foro di [redacted]

eletto amministratore c/a coop. Arno soc. coop.
in [redacted] 2, S. [redacted] ([redacted])

| |
|----------------------------------------------------------------|
| Sentenza N. [redacted] / 20 del 4/6/20 |
| APPELLO N°: _____ Reg. Impugnazioni |
| RICORSO CASSAZIONE N°: _____ Reg. Impugnazioni |
| ARRESTATO il: _____ |
| SCARCERATO il: _____ |
| SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA il: 31/8/2020 |
| DATA IRREVOCABILITA' _____ |
| ESTRATTO ESECUTIVO P.M. _____ |
| Reg. Rec. Crediti Art.: _____ |
| Scheda al Casellario Giudiziale il: _____ |

IMPUTATO

dei seguenti reati:

A) delitto p. e p. dagli artt. 590 commi 1,2 e 3 e 583 comma 2 n.3) c.p. perché, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della "██████████" locale (Supermercato) in Castiglione dei Pepoli (BO), in ██████████ per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 71 comma 4 lett a) punti 1) e 2) e 87 comma 2 lett. c) D.Lgs. 81/08), quale datore di lavoro ometteva di provvedere affinché la macchina di marca "██████████", modello tritacarne refrigerato, tipo C/ER32 in acciaio, venisse sottoposta ad idonea manutenzione, atta a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, tanto che la stessa, per effetto della citata carenza manutentiva, a causa della mancanza di una vite e dei fissaggi dei due perni, non aveva più le originarie caratteristiche di riparo fisso e veniva così utilizzata in modo non conforme alle istruzioni d'uso;

in tali modi, per effetto dei citati comportamenti colposi, cagionava a ██████████, dipendente della citata Cooperativa, le seguenti lesioni personali: "Mano destra: amputazione II, III, IV dito alla testa dei metacarpi, V dito con vasta perdita di sostanza volare fino al piano osseo. Le dita amputate sono immerse in carne macinata e con lesioni a più livelli. Pollice amputato alla testa di F1. Amputazione traumatica di tutte le dita mano destra...";

lesioni comportanti una mutilazione tale da rendere la mano destra pressochè inservibile;

in particolare, mentre la Mustea era impegnata a preparare il ripieno dei tortellini il cui macinato veniva preparato con l'apposito tritacarne, posto sul piano dietro al banco di vendita, mentre spingeva la carne all'interno della tramoggia utilizzando un pezzo di mortadella, la sua mano destra veniva trascinata dentro gli organi lavoratori della macchina, così determinando la produzione delle lesioni sopraindicate.

In Castiglione dei Pepoli (BO), il 20/7/2016.

B) contravvenzione p. e p. dagli artt. 71 comma 4 lett.a punti 1) e 2) e 87 comma 2 lett. c) D.Lgs 81/08 perché, nella sua qualità di cui al precedente capo A), quale datore di lavoro ometteva di provvedere affinché la macchina di marca "██████████", modello tritacarne refrigerato, tipo C/ER32 in acciaio, venisse sottoposta ad idonea manutenzione, atta a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, tanto che la stessa, per effetto della citata carenza manutentiva, a causa della mancanza di una vite e dei fissaggi dei due perni, non aveva più le originarie caratteristiche di riparo fisso e veniva così utilizzata in modo non conforme alle istruzioni d'uso.

In Castiglione dei Pepoli (BO), IL 20/07/2016

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

Però hanno concluso come in istr

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta datato 2 maggio 2017 si è proceduto nei confronti di [redacted] per il delitto e la contravvenzione contestati ai capi A) e B) dell'imputazione ivi articolata.

All'udienza del 18 ottobre 2018 [redacted] – inizialmente costituitasi parte civile, peraltro con richiesta di citazione della [redacted], quale responsabile civile – ha revocato siffatta costituzione.

L'istruttoria dibattimentale è stata scandita – oltre che da attività di acquisizione documentale e anche, sull'accordo delle parti, di atti d'indagine (in particolare querela della persona offesa e verbali delle s.i.t. rese da [redacted] e [redacted]) – da un'istruttoria orale affidata all'esame dei testi a carico [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], nonché dei testi a scarico [redacted].

All'udienza odierna le parti hanno discusso e poi rassegnato le loro conclusioni: la difesa ha depositato note scritte.

Gli esiti dell'istruttoria precludono la possibilità di adottare una pronuncia di condanna, non constando elementi – in particolare – su cui possa alfine fondarsi l'affermazione della sussistenza di una condotta omissiva ascrivibile all'imputato.

Come anzitutto emerge dalle sue stesse dichiarazioni dibattimentali, l'infortunio di cui fu vittima [redacted] si verificò, il 20 luglio 2016 – con le conseguenze lesive che è pacifico siano state quelle emarginate in imputazione: si veda comunque il documento sanitario allegato all'acquisito rapporto della AUSL – all'interno del reparto macelleria del supermercato di Castiglione dei Pepoli [redacted]: più esattamente, mentre [redacted] si trovava a lavorare all'apparecchio "tritacarne".

La persona offesa lavorava in quel supermercato sin dal 2012, sia pure – ha precisato – in forza di rapporti di lavoro a tempo determinato via via oggetto di rinnovi, l'ultimo dei quali avvenuto qualche mese prima della verifica dell'incidente.

Il tritacarne era uno dei due strumenti che lei era abilitata, e abituata, ad utilizzare (l'altro era l'affettatrice).

Mustea ha peraltro sostenuto, in prima battuta, di non avere mai ricevuto formazione diversa da quella impartita 'sul campo' dal capo reparto ([redacted]) e comunque dai colleghi di maggior esperienza (uno era [redacted], la direttrice di quel punto vendita era invece [redacted]). In progressione, sulle domande della difesa ha meno perentoriamente affermato che, in realtà, quando era stata assunta aveva frequentato un corso sulla sicurezza generale, tuttavia non specificamente riferito al lavoro presso il reparto macelleria; ed ha pure affermato che le era stato consegnato un manuale contenente le condizioni in presenza delle quali, per garantirne la sicurezza, andava espletata presso [redacted] l'attività lavorativa: ha detto però che in quel documento non si parlava del tritacarne, salvo ad essere smentita dall'esibizione del manuale *de quo*, che, sia pure a fatica, la persona offesa ha ammesso essere quello in effetti consegnatole; e che è stato acquisito in uno con i plurimi documenti prodotti dalla difesa (tra cui, allegato 7, la relazione sull'addestramento ricevuto da [redacted]).


La mattina del 20 luglio 2016, quando [redacted] arrivò – sempre a quel che ha detto lei – trovò il tritacarne montato e però privo della "protezione", che invece c'era il giorno precedente: è lo strumento che serve a evitare che le mani vengano in contatto con la parte triturante dell'aggeggio.

Secondo la versione di [redacted] invero, vigeva una prassi, all'interno del reparto, in base alla quale, nei momenti di maggior affluenza di clientela, siffatta protezione veniva smontata al fine di velocizzare il servizio.

Di certo quel giorno lei non la utilizzò, così come è certo che non utilizzò neanche lo "spingicarne", che, ha detto la teste, in quel frangente ebbe a sostituire con un pezzo di mortadella.

La protezione, ha soggiunto [redacted] talora c'era e talaltra mancava, e comunque – allorquando se ne faceva uso – la si appoggiava semplicemente al foro d'ingresso della carne.

[redacted], della AUSL, intervenne presso il supermercato su input dei Carabinieri e, quando giunse *in loco*, il tritacarne, nel quale erano ancora visibili pezzi (appunto) di carne, era stato rimosso dal punto in cui il sinistro era avvenuto: la teste 'esperta' ha comunque confermato che l'aggeggio su cui [redacted] si infortunò è quello ritratto nelle varie foto riprodotte nel rapporto che è anche a sua (di Vivarelli) firma.



Quanto alla figura dell'imputato, la teste ha sostenuto che non vi era, in società, un responsabile per la sicurezza e che pertanto le funzioni specifiche, in materia di prevenzione e (appunto) sicurezza, andavano attribuite a [redacted], il Presidente del Consiglio di Gestione [redacted], come già recita l'imputazione, e, in questa veste, "datore di lavoro".

Dopodiché ha spiegato, [redacted], che la protezione di cui s'è detto non è altro che una piastra metallica che, riposta all'ingresso del foro d'entrata della carne, non solo ne riduce il diametro ma inoltre (per così dire) 'sopraeleva' il livello di tale ingresso: così impedendo – senza lasciar residuare margini di rischio, secondo [redacted] (elemento ovviamente essenziale ai fini della valutazione afferente al profilo della causalità) – il contatto tra le mani e le lame trituranti.

Di solito esso è ancorato alla vasca del tritacarne a mezzo di quattro punti di fissaggio.

Quello in questione, invece, "aveva perso le sue caratteristiche di riparo fisso", perché semplicemente "appoggiato", in due dei quattro punti, con dei perni filettati, che potevano essere estratti con le "sole mani".

Nulla di più, sulle ragioni di siffatta situazione, ha saputo riferire la teste, in particolare perché non è stato accertato quali fossero le caratteristiche di costruzione della macchina e non è stato dunque possibile individuare "esattamente cosa mancava" (e conseguentemente di che natura fosse l'intervento necessario ad emendare il problema): l'unico dato certo è che mancava qualcosa.

Né gli operatori della AUSL – ha soggiunto la teste – hanno avuto modo di verificare chi, e perché, nel frangente avesse tolto la protezione ovvero se questa fosse realmente, o meno, un' "abitudine".

Le informazioni al riguardo provengono dalle dichiarazioni dei testi che, dipendenti di [redacted] lavoravano (o lavorano) proprio nel supermercato di Castiglione dei Pepoli – [redacted] – e più specificamente da quelle di [redacted] che erano addetti proprio al reparto macelleria.

Più o meno esaurienti e convincenti che si vogliano considerare, lo scenario che queste informazioni descrivono è univoco, nessun elemento consta che consenta anche solo di attivare un ragionamento (serio) su basi ricostruttive alternative.

La protezione era amovibile con un'azione volontaria delle mani, perché – ne ha parlato in particolare [redacted] – si era verificato un non meglio identificato "guasto" (forse riguardava lo stato di alcune viti, parrebbe emergere dalla deposizione di [redacted]).

E tuttavia, l'utilizzo del tritacarne avveniva sempre con la protezione inserita, sia pure in quelle condizioni di precarietà (modificabili però, ed appunto, soltanto per volontà di chi vi operava): anzi, [redacted] e [redacted] non raccomandavano altro che utilizzare sempre la suddetta protezione.

La ragione per cui essa veniva rimossa, la sera, alla fine del lavoro – sempre secondo [redacted] risiedeva nella necessità di procedere alla pulitura dell'aggeggio, che peraltro [redacted] ha (invece) affermato che riusciva a fare senza bisogno di ricorrere a tale rimozione.

Il giorno dell'incidente – [redacted] non c'era, era a [redacted] – [redacted] aveva usato il tritacarne prima di [redacted] e lo aveva fatto con la protezione inserita: dunque, era stata tolta dopo.

Accorse subito quando [redacted] si fece male (era sul retro del reparto) e accorse anche [redacted] che sentì la persona offesa scusarsi proprio con [redacted], il quale ha offerto una lettura di queste scuse, rivoltegli in un momento così concitato, proprio riconnessa alla circostanza che egli pervicacemente si era sempre incaricato di raccomandare alla collega di adoperare lo strumento solo se la protezione fosse applicata.

[redacted] ha fornito poi un altro dato: lui non aveva mai informato la "capo negozio" – [redacted] – del "guasto", della anomalia, che rendeva la protezione rimovibile con le mani.

E' stata peraltro la stessa [redacted] a confermare che lei, più precisamente, rispetto a quel supermercato – che si estendeva su un'area di ottocento metri e contava sull'attività di ventisei dipendenti – aveva funzioni da "preposto" (questa è la qualifica attribuitale nel prospetto-organigramma di cui all'allegato 2 della produzione difensiva).

[redacted] (ma già ne avevano più o meno sinteticamente riferito [redacted] [redacted]) ha poi parlato delle modalità con cui in [redacted] – società con quarantuno o quarantatré supermercati dislocati sul territorio, aveva già ricordato [redacted] – è, ed era, organizzata l'attività di manutenzione.

V'è la manutenzione ordinaria, che segue un calendario programmato, con cadenze fisse.

E c'è la manutenzione straordinaria, cui si ricorre nei casi in cui emerga che una qualsivoglia "attrezzatura" – anche una finestra o una porta – debba essere riparata.



In quel caso – con iter al quale rimane estranea la presidenza della società – il preposto telefona ad un ufficio tecnico appositamente esistente in [redacted]; che è ubicato a [redacted] e si avvale dell'opera di due persone e di un responsabile che è, ed era all'epoca del fatto, [redacted].

L'ufficio tecnico non gestisce direttamente l'intervento di manutenzione, lo coordina: raccoglie la chiamata ed individua quello che tra i manutentori con i quali lo stesso ufficio ha stipulato i relativi contratti deve procedere all'intervento medesimo.

Rispetto al tritacarne in questione, [redacted] – ha detto – non aveva ricevuto alcuna informazione circa una qualche anomalia o carenza, lei lo aveva sempre visto adoperare con la protezione, sicché mai nessuna chiamata all'ufficio tecnico la stessa [redacted] aveva operato.

Semmai, [redacted] – ne ha riferito sulla scorta del contenuto di due "bolle" prodotte dalla difesa: una del 30 settembre 2015 e l'altra del 30 dicembre 2015 – ha ricordato due richieste di intervento, sul tritacarne, inoltrate all'ufficio tecnico, in un caso per un problema di usura dei coltelli, in un altro per un problema di fuoriuscita di "grasso".

La bozza del 30 dicembre 2015 documenta che nell'occasione fu eseguito un "CONTROLLO" del tritacarne.

Sullo sfondo del contenuto dell' "ORGANIGRAMMA GENERALE" di cui all'allegato 1 della produzione difensiva, vanno lette poi le dichiarazioni di [redacted], il quale ha confermato di essere – la figura appare nella 'filiera' gerarchica disegnata dal suddetto organigramma – (più esattamente) il "responsabile dell'area patrimonio", nell'alveo della quale si colloca l' "ufficio manutenzioni" ed inoltre l' "ufficio sviluppo patrimoniale".

La manutenzione, ha detto, è essenzialmente gestita in *outsourcing*: affidata a contratti stipulati con soggetti terzi, quali in particolare gli stessi fornitori, e tra di essi [redacted] – quella delle "bolle" – individuati ovviamente a seconda della tipologia della attività da svolgere.

Quando le singole unità operative hanno bisogno di un intervento, lo richiedono appunto all'ufficio competente, il quale, in ragione delle necessità, si rivolge al fornitore o comunque al manutentore adatto a provvedere.

Quest'ultimo, poi, concorda direttamente con il "negoziante" le modalità dell'intervento.

Fermo restando, ha detto anche questo teste, che poi c'è l'attività di manutenzione periodica, programmata.

Il tutto nel contesto di una società che gestisce, ha detto pure [redacted] quarantatré supermercati, "da Porretta Terme fino al delta del Po".

Il teste ha detto poi di avere – con riferimento all'attività manutentiva, ma anche, specificamente, alla "sicurezza" – "deleghe funzionali" (delega scritta e controfirmata per accettazione, ha precisato); e ha chiarito che d'altronde l'ufficio gode di autonomia patrimoniale.

Il Presidente non viene informato dei, o coinvolto nei, singoli interventi: il "terminale ultimo" di vicende manutentive che in un contesto di quel genere assumono connotati di *routine* è proprio lui, [redacted].

Sul punto dell'autonomia patrimoniale, più precisamente, [redacted] ha spiegato che vi sono interventi di minor cabotaggio, nell'ordine delle centinaia di euro, per i quali è di per sé il contratto che vincola (di solito) i fornitori ad intervenire; ed interventi più significativi che invece richiedono, da parte del fornitore-manutentore, la redazione di un preventivo, la cui approvazione (o disapprovazione) è demandata comunque allo stesso [redacted] competente – in materia – fino a soglie (diversamente modulate a seconda delle "tipologie") che comunque più o meno si aggirano sulla cifra di quindicimila euro.

Superate quelle soglie, il 'gradino' successivo chiamato ad intervenire, in linea gerarchica ascendente, è costituito dalla figura del "direttore generale", all'epoca [redacted] a sua volta titolare di deleghe sulla sicurezza.

In posizione sovraordinata v'è poi direttamente il "presidente".

La formazione, invece, in [redacted] fa capo al "servizio di prevenzione e protezione, che ha un suo responsabile, individuato – nel citato "ORGANIGRAMMA" – in [redacted], che si avvale di una stabile consulenza esterna.

Attività nella specie svolta da [redacted] che lo ha confermato nel corso della sua deposizione e che d'altronde si è soffermato sul contenuto del "Documento di Valutazione dei Rischi" prodotto all'allegato 4 dalla difesa (risale al 2013).

Nel quale, tra le attrezzature prese in considerazione, si cita espressamente il tritacarne; e nel quale è contemplato specificamente il rischio "meccanico" da "Contatti con organi di lavoro", in ordine al quale è dettata la prescrizione di "Non rimuovere le protezioni di sicurezza, segnalare tempestivamente le inefficienze delle attrezzature di lavoro, soprattutto riferite ai sistemi di sicurezza".

Il giudice di legittimità, da tempo, ed autorevolmente (Cass. 23 novembre 2012 n° 49821), ha offerto una lettura (condivisibile) del "sistema prevenzionistico" disegnato (da ultimo) dal D.Lgs. n° 81/2008 tesa a porre dei limiti – in presenza di "contesti lavorativi più complessi" – ad una indiscriminata, accomunante, attribuzione di responsabilità alle "differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati".

L'esigenza di separare, distinguere, in questi casi, "le sfere di responsabilità" – afferma incisivamente la Cassazione – è "intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale": talché spesso, si badi, "occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionali", appunto "separando le une dalle altre"; "ruoli, competenze e poteri", quelli (in particolare) individuati dalle disposizioni del D.Lgs. n° 81/2008, "segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata".

Ne consegue che ai fini dell'individuazione del "garante" – "soprattutto nelle istituzioni complesse" – bisogna "partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che è deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva"; in via esemplificativa – ma è un esempio che qui è particolarmente utile – "potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo".

In successione, la sentenza in questione non manca peraltro di segnalare la peculiare funzione – di "collaborazione con il datore di lavoro" – del "servizio di prevenzione e protezione"; figura istituzionale dal ruolo "inscindibile" rispetto ai poteri-doveri che competono appunto al datore di lavoro: tale (la figura) che nel caso in cui "manchi" di informarlo di un rischio (nell'ipotesi formulata dalla sentenza si trattava di un rischio riconoscibile da competenze "specialistiche") è lecito ragionare, in presenza degli altri elementi necessari, di una "responsabilità dell'evento" ascrivibile (soltanto) a detta figura, perché una "diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica".

Più recentemente, il giudice di legittimità (Cass. 20 dicembre 2017 n° 12639) ribadisce il principio "secondo cui la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante".

E nel proiettare lo sguardo proprio alla figura del "datore di lavoro" ed ai confini della sua posizione di garanzia, ribadisce anche che – "nelle strutture aziendali complesse" – "occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio": tornando a disegnare uno scenario in cui è alla sfera di responsabilità del "preposto" che deve essere ricondotto il rischio "occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa", ed è alla sfera di responsabilità del "dirigente" che va ricondotto il rischio connesso ad un "dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa", laddove alla sfera del "datore di lavoro" è invece ascrivibile "l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo".

In quel caso, la pronuncia da ultimo richiamata ha peraltro annullato una sentenza che aveva affermato la responsabilità (non già di un datore di lavoro, bensì) di un direttore di stabilimento (delegato per la sicurezza dallo stesso datore di lavoro) perché essa (sentenza impugnata) non aveva affrontato il problema della ricollegabilità del rischio in concreto verificatosi (connesso al cattivo fissaggio di un tappetino) – anziché ad una "scelta gestionale di fondo del datore di lavoro", ad esempio votata ad esigenze di risparmio – piuttosto ad una "situazione occasionale e contingente, alla quale avrebbero potuto e dovuto ovviare in prima battuta altre figure soggettive quali preposti o dirigenti": e conclude, la pronuncia della Cassazione, sostenendo che è "evidente" che, ove fosse risultato che quel direttore di stabilimento (già solo il direttore di stabilimento) non era stato informato di quella "situazione occasionale e contingente", non gli si sarebbe potuto muovere un rimprovero di colpa (soluzione che quindi afferisce al profilo dell'elemento soggettivo).

Se ragguagliata al contenuto ed al senso complessivo di queste decisioni, alle movenze argomentative che vi fanno da sfondo, la vicenda che qui è oggetto di deliberazione si rivela quasi paradigmatica.

██████████ (unico imputato) era (ed è) figura apicale, con qualifica di "datore di lavoro" – ne ha parlato la teste Vivarelli, s'è visto – nel contesto di una società che gestisce su scala interregionale quarantatré supermercati, nei quali lavorano settecentosessantuno addetti (cfr. invero l'allegato 3 della produzione difensiva).

L'organizzazione aziendale prevede una 'filiera' della sicurezza articolata su più livelli, che in via discendente corre dal "servizio di prevenzione e protezione alla figura in concreto

'personificata' da [redacted], cui è sovraordinata, come ha chiarito quest'ultimo, la figura del direttore generale (non insomma, direttamente, quella del presidente).

I 'garanti di prossimità' rispetto ai singoli ambienti di lavoro sono poi i preposti, e nella specie questa qualifica era riservata a [redacted].

La manutenzione, ovviamente strumentale (anche) ad esigenze di sicurezza, è affidata ad un modello fondato sull'interlocuzione tra i medesimi preposti, un apposito ufficio tecnico ed i soggetti terzi che, su prestabilite basi contrattuali, sono chiamati ad eseguire i relativi interventi.

Il responsabile dell'ufficio tecnico gode di ampia autonomia decisionale e consistente autonomia finanziaria e, al di là dei confini del recinto entro il quale può dispiegarsi siffatta autonomia finanziaria – e certo l'intervento che qui sarebbe stato necessario non avrebbe comportato spese destinate a valicare quei confini – il soggetto chiamato ad intervenire è il direttore generale.

Il presidente-datore di lavoro rimane estraneo a questo circuito.

Un'organizzazione, questa, che pare adeguata alle dimensioni ed alla natura dell'attività d'impresa esercitata da [redacted].

Né riesce a ravvisarsi un qualche profilo che chiami in causa – rispetto all'incidente occorso a [redacted] – scelte gestionali di fondo, suscettibili di investire la sfera di 'gestione del rischio' riferibile a [redacted].

Tutt'altro.

L'incidente *de quo*, alla luce di quel che si è detto, pare riconducibile ad una condizione di anomalia circoscritta, per non dire banale, maturata in seno ad un singolo reparto di un singolo supermercato, collocabile tutt'al più (la anomalia) nel novero delle situazioni afferenti al "dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa".

Condizione ben lungi dall'esser transitata – d'altronde – nella sfera di conoscenza dell'imputato: la stessa [redacted], prima che [redacted] ha sostenuto di essere rimasta ignara del "guasto" del quale ha parlato [redacted].

Non può dirsi nemmeno, così, che la funzione di garante in astratto rivestita da [redacted] in relazione ad altro tipo di rischi, si sia in concreto, in fatto 'espansa', fino ad estendersi a quella situazione di per sé eccentrica rispetto alla "latitudine" della sua posizione.

Il rilievo relativo alla dimensione, all'essenza normativa (piuttosto che empirica) della nozione di condotta omissiva – ineludibilmente ed intrinsecamente riconnessa alla rilevanza che nello spettro dell'illecito omissivo assume la possibilità di riconoscere la situazione tipica, presupposto del dovere di attivazione – conduce così ad escludere la configurabilità di un'omissione in effetti 'realizzata' dal medesimo [redacted], il ragionamento circa la colpevole realizzazione di una condotta omissiva, semmai, andrebbe approfondito rispetto ai soggetti collocati su livelli di maggior prossimità – gerarchica e logistica – al tipo di evento del quale [redacted] è stata vittima.

P.Q.M.


Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dai reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto,

dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede per eventuali determinazioni di competenza in ordine alla possibile responsabilità di altri soggetti nella causazione dell'evento,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Bologna 4 giugno 2020

Il Giudice
[redacted]



Depositato in Cancelleria

IL 31/8/2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

dott. ssa [redacted]